



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione VI "Servizi e Professioni"

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda della Signora Amato Roberta cittadina italiana, volta a richiedere il riconoscimento del titolo "Attestato di capacità in Damencoiffeuse" conseguito in Svizzera nel 1983, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO che in data 30 agosto 2018 il SEFRI "Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione" certifica che la richiedente ha ottenuto il titolo di formazione "Fähigkeitszeugnis als Damencoiffeuse EFZ" (parrucchiera per signora AFC, attestato federale di capacità), il titolo è stato conseguito il 5 aprile 1983 dopo una formazione di tre anni è riconosciuto a livello statale in Svizzera e autorizza il suo titolare ad esercitare in tutto il Paese la professione di parrucchiera per Signora;

VISTO la professione di parrucchiera non è regolamentata in Svizzera, mentre la formazione è regolamentata conformemente alla Direttiva 2005/36/CE (art.3 lett.e), la formazione corrisponde al livello di qualifica di cui all'art11 b) della direttiva 2005/36/CE ed è classificata nel livello 4 del Quadro Nazionale delle qualifiche (QNQ formazione professionale) per i titoli della formazione professionale (EQF: livello 4)



VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 17 ottobre 2018, su parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria CNA e Confartigianato, ha ritenuto ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, il titolo di qualifica professionale idoneo a consentire in Italia l'esercizio della professione di acconciatore di cui alla legge 18 agosto 2005 n.174, e propone di accogliere la domanda dell'interessata *subordinatamente al superamento di una misura compensativa*, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9/11/2007, n. 206, necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda “materie sostanzialmente diverse” cioè *materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante* (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5). Nel caso in esame la durata della formazione impartita in Svizzera all'interessata è riferita solo alla parte femminile, quindi è molto diversa da quella impartita in Italia per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di acconciatore ai sensi della L. n. 174/2005;

TENUTO ALTRESI' CONTO che la misura compensativa è stata individuata in una prova attitudinale;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. , 0373610 del 25 ottobre 2018 , ha comunicato al richiedente, a norma dell'art.10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che il riconoscimento è subordinato al superamento di misure compensative;

VERIFICATO che la richiedente, non si è avvalsa della facoltà di controdeduzioni prevista dal citato art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n 241;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di €32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è corrisposta in data 6 dicembre 2017 dall'interessata, con bonifico a favore della Tesoreria dello Stato;



DECRETA

Art. 1

1. Alla Sig.ra AMATO ROBERTA, cittadina italiana nata a St. Gallen – Svizzera in data 8 dicembre 1964, ai sensi degli artt.18-21 del d.lgs. n 206/2007 é riconosciuto il titolo di studio documentato in premessa , quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e s.m.i., subordinatamente all’applicazione di una misura compensativa consistente in una prova teorico-pratica integrata da un colloquio, i cui contenuti e modalità di svolgimento sono indicati nell’allegato A, costituente parte integrante del presente decreto.
2. La misura compensativa consiste in una prova attitudinale di cui all’allegato “A” al presente decreto presso la Regione Veneto;

Art.2

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell’articolo 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
2. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione di cui al comma 2.

Roma, 30 novembre 2018

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)



ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una prova pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

Prova pratico-attitudinale:

- 1. TAGLIO CLASSICO MASCHILE:** detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
- 2. RASATURA DELLA BARBA:** preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
- 3. TAGLIO MODA MASCHILE:** detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.

Prova orale:

UN COLLOQUIO sulle materie oggetto della prova pratica-attitudinale e su ambiente di lavoro (organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul posto e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale).

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione VENETO, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione VENETO Direzione Formazione Ufficio Attività Riconosciute Dr. Fabio Menin Fondamenta Santa Lucia Cannaregio 23 Venezia;

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.



La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero.**

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.